



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 12/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2014, n. 2566

DGR 2006/2011 - Diniego di intesa ex articolo 52 quinquies D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. per l'opera "Metanodotto di importazione del gas naturale dall'Albania all'Italia "Trans Adriatic Pipeline" proposto da TAP AG.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ing. Francesco Corvace, A.P. Programmazione regionale in tema di qualità dell'aria ed energia e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

L'art. 1-sexies del Decreto Legge 239/2003, così come convertito dalla Legge n. 290 del 27/10/2003, prevede al comma 1 che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, e' rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, come modificato dal DLgs 330/2004, ha disciplinato al Capo II il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di infrastrutture lineari energetiche.

L'art.52 - quinquies al comma 5 prevede che per le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle stesse sia rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con le Regioni interessate.

Con DGR 23 novembre 2010 n. 2563 è stato individuato il Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica, già Servizio Energia Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, quale referente per i rapporti con il MISE e per l'istruttoria propedeutica al rilascio degli atti di intesa ai sensi del succitato art. 1 sexies della Legge 290/2003.

Successivamente, la Giunta regionale con deliberazione n. 2006 del 13 settembre 2011 ha integrato i contenuti della DGR 2563/2010 e deciso:

- di attribuire al Servizio Ecologia la funzione di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 quinquies del DPR 327/2001 e smi, mediante l'acquisizione dei pareri del Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica, del Servizio Urbanistica, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Assetto del Territorio e delle altre articolazioni della Regione nonché delle Province territorialmente interessate con riferimento alle competenze alle stesse delegate.

- Il progetto "Trans-Adriatic Pipeline" TAP, proposto da Trans Adriatic Pipeline AG con sede a Lindenstrasse 2, 6340 Baar in Svizzera è un gasdotto che trasporterà il gas naturale proveniente dalla Grecia e dall'Albania verso la Puglia e l'Europa occidentale attraverso il Mare Adriatico. Attraversando l'Adriatico a partire dall'Albania centro-occidentale, il gasdotto offshore raggiungerà le coste dell'Italia

sud-orientale e si collegherà alla rete italiana a sud di Lecce. Il punto di approdo della condotta si troverà sulla costa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri, nel comune di Melendugno (LE).

- La Commissione Europea, il Parlamento e il Consiglio hanno assegnato a TAP lo status di "Progetto di Interesse Comune (PCI)", secondo le nuove linee guida TEN-E (Trans-European Energy infrastructure).
- Il Progetto in Italia sarà composto sostanzialmente dalle seguenti installazioni, elencate a partire dalla linea mediana del mare adriatico al Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT):
- una Condotta Sottomarina (offshore), da 36" lunga circa 45 km. La condotta, dalla linea mediana del Mare Adriatico ZEE (KPof 60,142), nello stretto di Otranto, raggiunge le acque territoriali (KPof 80,600) e termina al punto di connessione tra la condotta offshore e la condotta onshore (tie-in) ubicato al KPof 105,026;
- un cavo a fibre ottiche (FOC) posato parallelamente alla condotta sia a terra che a mare;
- un microtunnel di approdo lungo circa 1.485 m;
- una Condotta Interrata (onshore) da 36" lunga circa 7,965 km. La condotta si sviluppa dal punto di (tie-in) ubicato al KP 0,110 (KPof 105,026), fino al Terminale di Ricezione PRT.
- Il KP 0 (KPof 104,916) è da considerarsi ubicato al punto di entrata del microtunnel;
- una Valvola di Intercettazione (BVS) al KP 0,275;
- il Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) al KP 8,075;
- strutture, servizi e installazioni correlate necessarie alla costruzione (vie di accesso, cantiere, aree stoccaggio tubi, ecc.).

CONSIDERATO CHE

il metanodotto rientra nel campo di applicazione del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dal DLgs n. 128 del 29 giugno 2010, di conseguenza, è stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale;

La Giunta Regionale, con Delibera n. 1805 del 18/09/2012, nell'ambito della prefata procedura di VIA statale, rendeva il proprio parere endoprocedimentale negativo, adducendo una serie di motivazioni di natura tecnica nonché avvalendosi dei contributi istruttori resi da dalle amministrazioni comunali coinvolte: Comune di Melendugno, Vernole, Melissano.

La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 20/01/2014, ha nuovamente manifestato il proprio dissenso alla realizzazione del gasdotto proposto dalla TAP.

La VIA statale si è tuttavia conclusa positivamente con decreto di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del DLgs 152/2006 in data 11 Settembre 2014.

In data 30/10/2014 il Ministero dello Sviluppo

Economico con nota acquisita al prot. n. 10352 del 6/11/2014 provvedeva a richiedere i pareri degli enti di competenza ai fini dell'autorizzazione unica Conseguentemente la società proponente in data 31/10/2014 trasmetteva documentazione tecnica ed elaborati grafici, accompagnata da nota acquisita al prot. n. 10148 del 3/11/2014.

Successivamente, con note prot. n. 11186 del 20/11/2014; prot n. 11285 del 21/11/2014 e prot. n. 10829 del 14/11/2014 il Servizio Ecologia coinvolgeva le seguenti strutture amministrative, per l'istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di propria competenza ex DGR 2006/2011: Regione Puglia: Servizio Energie rinnovabili, Reti ed efficienza energetica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Demanio e Patrimonio/ Ufficio Demanio marittimo, Servizio Foreste, Servizio Rischio Industriale, Provincia Di Lecce /Servizio Ambiente e Tutela Venatoria

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

dalle risultanze dell'incontro tecnico del 25/11/2014, come da verbale in atti, è emersocomplessivamente che:

- l'opera in argomento non è correttamente inquadrata, sotto il profilo progettuale, rispetto ai suoi allacci funzionali che figurano ancora espressi in termini di possibilità alternative, in particolare quelli alla Rete

nazionale e regionale dei gasdotti, opere che sono da intendersi necessarie e imprescindibili per il collettamento del combustibile in arrivo;

- l'opera in argomento non è correttamente inquadrata, sotto il profilo ambientale: si configura in particolare l'elusione della norma sulla Valutazione di Impatto Ambientale che necessita l'unitarietà del progetto per un'espressione di insieme e compiuta dell'impatto ambientale, come consolidato dalla normativa nazionale ed europea e come peraltro espressamente richiesto dagli indirizzi MATT sull'unitarietà dei progetti con le opere annesse da operarsi già in ambito di VIA (Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; del 21 ottobre 2013) del tutto assimilabile alla tipologia di opera di cui trattasi;
- il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Puglia con DGR n.12 del 20/01/2014 è da intendersi qui ripreso e confermato;
- l'opera, con particolare riferimento al PRT (stazione terminale di ricezione del gasdotto), è da assoggettare alla disciplina in materia di Rischi di Incidente Rilevante (D.L.vo 334/99 e smi.), condizione non condivisa dal Gestore;
- l'approdo sulla costa prescelto e le opere funzionalmente connesse presentano un articolato profilo di criticità sotto il piano ambientale, urbanistico e paesaggistico che si traduce in una complessiva condizione ostativa al rilascio dell'intesa per l'opera in argomento.

Dato atto dunque che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione n.2006/2011, ha individuato la titolarità dell'istruttoria finalizzata al provvedimento di intesa in capo al Servizio Ecologia - incardinato nell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

Richiamati

- la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 "Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione";
- il DPR 327/2001 e smi;
- l'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004,n.239;
- la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- la LR 3/2005;
- la DGR 2563/2010; La DGR 2006/2011;
- la LR 11/2001 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e smi

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Viste le risultanze dell'incontro tenutosi in data 25/11/2014 tra gli enti deputati all'istruttoria, coordinata dal Servizio Ecologia della Regione Puglia per le finalità di cui all'atto di intesa ex DGR 2006/2011;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi dell'art.52 - quinquies comma 5 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii e con le modalità di cui alla DGR 2006/2011 per le motivazioni riportate nelle premesse qui intese trascritte, diniego all'intesa per l'opera Metanodotto di importazione del gas naturale dall'Albania all'Italia "Trans Adriatic Pipeline" proposto da TAP AG;
- di delegare per la partecipazione alla riferita Conferenza di Servizi per l'Autorizzazione ex DPR327/2001 indetta dal MISE in data 3/12/2014:
 - dott. Lorenzo Nicastro, Assessore alla qualità dell'Ambiente;
 - ing. Antonello Antonicelli, direttore Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;
 - ing. Francesco Corvace, funzionario AP del Servizio Ecologia
- di notificare il presente provvedimento a: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Mare, società TAP AG, Provincia Di Lecce, Comune di Melendugno, Comune di Vernole, Comune di Melissano e infine le seguenti strutture regionali: Servizio Energie rinnovabili, Reti ed efficienza energetica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Demanio e Patrimonio/ Ufficio Demanio marittimo, Servizio Foreste, Servizio Rischio Industriale, a cura del Servizio Ecologia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola